

LA VERA NAPOLI

QUADRO RIASSUNTIVO PRESCRIZIONI:

- obbligo di rispettare i valori emissivi e tutto quanto indicato nel Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al provvedimento autorizzativo, nonché tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano;
- obbligo di comunicare tempestivamente all'ARPAC, al Comune competente e all'ufficio preposto della Regione Campania eventuali superamenti dei su indicati valori, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- obbligo di trasmettere all'ARPAC, al Comune competente e all'ufficio preposto della Regione Campania i risultati degli autocontrolli, secondo i tempi e le modalità indicati nel provvedimento autorizzativo e nel piano di monitoraggio e controllo;
- obbligo di versare la tariffa di controllo nei tempi indicati nel provvedimento autorizzativo, secondo le modalità indicate dall' autorità competente;
- obbligo di effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARERE FINALE ARPAC:

Matrice Acque Reflue

- con riferimento alla BAT2, nell'ambito del Report annuale autocontrolli, elaborare i dati di monitoraggio registrati in merito ai valori di volumi di acqua prelevata, volumi di reflui scaricati, pH, concentrazione parametri monitorati settimanalmente/annualmente (Tabella PMeC: 02 e 02 a pag 14, 15 e 16 PMeC) fornendo almeno la media annuale ed evidenziandone l'andamento nel tempo (variabilità);
- ogni singola linea di scarico dovrà prevedere un pozzetto fiscale di controllo, prima dell'immissione nel pozzetto finale;
- matrice acque reflue - monitorare i volumi di acqua prelevata e scaricata tramite l'installazione di apposito contalitri al punto di scarico al fine di valutare la prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche di cui alla Tabella 13 par. 7.2 delle BAT di settore citate.

Matrice Aria

- prevedere il convogliamento dei camini EA1 ed EA2 in un sol punto emissivo, atteso che le motivazioni tecniche riferite della non convogliabilità (la distanza intercorrente tra i due generatori di vapore e la discontinuità di funzionamento) non risultano esaustive a fronte dei dati rilevabili dalla documentazione tecnica prodotta. Qualora le motivazioni ostative fossero incolmabili tecnologicamente ed economicamente, ai sensi dell'art.270c6, il flusso di massa complessivo dell'impianto in considerazione dei valori limite obiettivo riportati nel PMeC, dovrà rispettare un valore di 2,7 Kg/h fino al 31.12.2024 e 2,4 Kg/h dal 01.01.2025, corrispondente al flusso di massa stimato per l'ipotetico camino equivalente;
- prevedere per la misura del Monossido di Carbonio la UNI EN 15058:2017 e per la misura degli NOx UNI EN 14792:2017;
- le verifiche eseguite in regime di autocontrollo alle fonti emissive in Atmosfera ed i relativi rapporti prova prodotti, dovranno rispettare quanto prescritto ex Dlgs 152/06 s.m.i, Allegato VI alla parte V, punto 2.3 "in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle, non supera il valore limite di emissione".
- nell'allegato Y1-Relazione tecnica, completare la descrizione degli impianti di abbattimento con tutti i dati di cui alla scheda ABBATTITORE AD UMIDO TIPO: SCRUBBER A TORRE della DGR 243/15
- a pag. 37 della relazione tecnica correggere il probabile refuso al paragrafo I Energia, in cui si indica per la centrale termica il combustibile gassoso (metano);
- nel PMeC descrivere compiutamente i sistemi di abbattimento. Nell'intestazione di tutte le schede del PMeC che riportano i valori limite per ciascun analita riferiti a ciascun camino si riporta erroneamente: "*FUMI DI COMBUSTIONE (combustibili gassosi)*"
- per la determinazione degli SOx si chiede di considerare anche la UNI EN 14791 (già utilizzata dal Laboratorio Analisis)

Matrice Rifiuti

- le attività relative ai campionamenti, tempistiche, tipologie di analisi, registri, ecc., vanno effettuate nel rispetto delle procedure applicative previste dalle linee guida SNPA (classificazione rifiuti, Delib. n. 105/2021 e s.m.i.) ed alle norme tecniche di settore, nonché di quanto previsto dal D.D. 95 del 9/11/2018 e s.m.i. per gli autocontrolli annuali ("modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale").

Matrice Rumore

- confermare le prescrizioni già contenute nel D.D. 158 del 07/06/2012 e relativi allegati;

- verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dopo ogni modifica sostanziale che comporti una variazione, anche solo potenziale, nell’impatto acustico generato dall’attività.

Inoltre, al fine di chiarire al meglio il contesto di riferimento per le future attività di controllo ai sensi dell’art. 29-decies c. 3 e 4, si propone all’Autorità competente l’accoglimento delle seguenti RACCOMANDAZIONI prima della conclusione del procedimento o nel decreto di autorizzazione:

- correggere il frontespizio della documentazione di riferimento citando gli estremi del decreto di autorizzazione vigente per la Società in oggetto;
- aggiornare/integrare la documentazione di riferimento in merito alla gestione delle acque reflue con:
 - Allegato U: schemi, calcoli, sezioni, particolari che descrivano l’/gli impianto/i di trattamento delle acque reflue dimostrandone l’adeguatezza e le modalità di riciclo delle acque;
 - Scheda H: linee, punti di scarico e pozzetti di controllo a seguito di chiarimento;
 - Tavola T: sezioni d’impianto di trattamento acque reflue, vasca di defangazione acqua di lavaggio pomodori nonché linee e punti di scarico a seguito di chiarimento, linea dell’acqua di rete, codifica riportata nelle schede C ed H relativamente alle fasi di lavorazione, quali ad esempio A.2 - selezione, vagliatura, cernita, sgucciatura, A.3 – pelatura, ecc.
- le aree di deposito dei rifiuti devono essere segnalate in sito con specifico cartello indicante la tipologia di rifiuti e lo specifico codice EER, separando i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, nel rispetto delle aree autorizzate nonché delle norme sul deposito temporaneo [art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 (TUA)]; i rifiuti liquidi devono essere depositati in contenitori idonei e posti su vasche di contenimento;
- durante la fase di dismissione dell’impianto le relative operazioni devono essere effettuate, e i materiali gestiti, nel rispetto delle procedure del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché delle altre norme di legge, per quanto applicabili.

Si rappresenta altresì la necessità di provvedere alla verifica del rispetto dei requisiti di legge in materie di prevenzione incendi.

La documentazione integrativa richiesta dall’ARPAC (prescrizioni e raccomandazioni) e non inclusa negli allegati al provvedimento finale dovrà essere inviata all’ARPAC per le verifiche di competenza e alla UOD 50.17.08, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto autorizzativo. La suddetta documentazione dovrà essere resa disponibile in fase di controlli documentali e/o sopralluoghi effettuati presso l’impianto.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARERE DELL'ENTE IDRICO CAMPANO:

- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel vigente regolamento allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019, n. 3);
- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii, colonna "**Scarico in reti fognarie**". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- portata massima consentita al pozzetto PF indicato in planimetria – TAV. T, pari a 40 l/s;
- volume massimo consentito pari a 36000 mc/annui;
- obbligo di produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno, sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del S.I.I., l'autodenuncia annuale delle portate emunte da ogni singola fonte autonoma;
- di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale;
- mantenimento del sistema complessivo dello scarico, comprensivo del misuratore di portata e di pozzetti d'ispezione idonei al campionamento, in conformità alle indicazioni riportate in planimetria – TAV. T allegata al presente parere;
- tenere sempre installato e funzionante il "campionatore automatico" per il monitoraggio qualitativo dei reflui scaricati;
- rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARERE DELL'UNIVERSITÀ "PARTHENOPE":

- effettuare le indagini su tutte le tipologie di acque nei pozzetti dedicati alle singole linee, cioè prima che le acque confluiscono nel pozzetto finale;
- per i depositi in area scoperta, prevedere una idonea protezione con una tettoia per i rifiuti speciali, oltre che con il cassone, nel caso in cui non fosse possibile collocare il deposito temporaneo dei rifiuti speciali in area coperta;
- è necessario che, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo, la società trasmetta il riscontro alla seguente prescrizione dell'Università "Parthenope" relativa alla diagnosi energetica con indicazione del termine entro cui la stessa sarà effettuata:
"l'azienda presenti una diagnosi energetica, da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia".